

STATUTO

EQUAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVI LIGURE AL VIA PAOLO DA
NOVI 51

Numero REA: AL - 204828

Codice fiscale: 91018190065

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e quelle di cui al D.Lgs. 112/2017, in quanto compatibili. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche sopra esposte.

Il presidente mi consegna copia aggiornata dello statuto sociale affinché io la alleghi al presente atto.

A ciò aderendo io notaio, previa dispensa dalla lettura fattamene dalla costituita, provvedo ad allegare lo statuto sociale, nella sua veste aggiornata, al presente verbale sotto la lettera "A".

Ai soli fini della corretta voltura catastale, si precisa che la società è proprietaria dell'unità immobiliare sita in Novi Ligure (AL) alla Via Francesco Crispi n. 5, al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati di detto Comune al fol. 14, p.lla 267, sub. 1, cat. C/1, cl. 2, consistenza mq. 44, sup. catastale totale mq. 47, R.C. Euro 543,11.

La costituita mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti quaranta.

Di questo atto scritto in parte con il sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su dieci fogli per trentasette facciate ho dato lettura alla costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Firmato:

Caviglione Donata Maria Claudia

Luca Lamanna Notaio Sigillo

ALLEGATO "A" all'atto Rep. n. 18685

Racc. n. 12772

STATUTO DELLA SOCIETA'

"EquAzione Società Cooperativa Sociale E.T.S."

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO

Art. 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale avente la denominazione: **"EquAzione Società Cooperativa Sociale E.T.S."** - con sede nel Comune di Novi Ligure (provincia di Alessandria).

E' facoltà della società istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici ovunque lo ritenga utile sia in Italia che all'estero.

La società svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale.

Il domicilio dei soci per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato e risultante dal libro soci.

La società decorre dalla sua legale costituzione fino al 31

dicembre 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, anche prima della scadenza del termine.

Art. 2

La Cooperativa nasce come strumento per dare diretta continuazione agli ideali ed alle azioni concrete che hanno fondato ed animato l'Associazione EquAzione e l'Associazione Calabasse e che queste hanno realizzato; opera senza scopo di lucro e nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge.

Art. 3

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, primo comma - lett. a) della stessa.

La Cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991, n.381 e del presente Statuto.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, rivolge particolare attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", nello specifico impegnandosi a vantaggio delle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.

In questo quadro di riferimento, scopo sociale della Cooperativa, in un'ottica di solidarietà con tutti i popoli del mondo e nell'intento di svolgere sul territorio una azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà, è di contribuire al raggiungimento di un diverso rapporto culturale ed economico con i Paesi poveri del mondo, che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà ed il rispetto dei relativi tempi e modalità di sviluppo.

In tale ambito la Cooperativa promuove azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto tra Paesi ricchi e Paesi poveri, operando inoltre per la salvaguardia dei patri-

moni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani ed individuando e proponendo forme di presenza non violenta e di costruzione di relazioni di pace tra persone, tra culture, nei confronti dell'ambiente che tendano ad eliminare ogni forma di oppressione o di sfruttamento nei confronti delle persone, dei popoli e della natura.

La Cooperativa si propone altresì di attuare un approccio globale al problema della povertà nelle sue diverse forme, coniugando l'attenzione alla sua dimensione internazionale con quella a livello locale, alle varie forme di marginalità soprattutto giovanile, con l'intento di lavorare con una progettualità volta ad individuare forme di intervento rispetto ad entrambe le dimensioni.

La Cooperativa intende inoltre sviluppare una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbia come presupposti fondamentali uno sviluppo sostenibile, il riciclo ed il riutilizzo delle materie prime e metodologie di produzione rispettose della Terra e delle persone.

Art. 4

La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La Cooperativa quindi in tale spirito ed intento è impegnata a promuovere, realizzare e sostenere attività di educazione cooperativa, culturale, mutualistica ed assistenziale e di solidarietà sociale.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti; con la loro adesione contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale.

La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro.

La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali la società potrà promuovere la raccolta di prestiti fra i soci. La raccolta sarà in ogni caso disciplinata in conformità alle stesse leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci e nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio. Inoltre, le eventuali somme che i soci versano alla società o che questa trattiene a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale, non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali in base alle disposizioni vigenti. Gli interessi corrisposti sulle predette somme non debbono superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge.

Art. 5

Ai fini dell'attuazione dello scopo sociale, la Cooperativa ha per oggetto l'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci, di quanto segue:

- la gestione di attività culturali, educative, formative e di reinserimento sociale a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;
- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto tra essere umano ed ambiente; la diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiale informativo che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose;
- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano ai propri soci, ai consumatori e ad altri utenti, un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque.

Per il raggiungimento di tali finalità la Cooperativa, agendo sul territorio come presenza di privato sociale, si propone di svolgere in particolare le seguenti attività:

a) organizzazione e gestione di percorsi di reinserimento sociale, inserimento lavorativo, attività di educazione a favore di categorie svantaggiate a motivo delle condizioni econo-

niche, sociali, culturali proprie o del contesto ambientale di vita o di provenienza;

b) commercializzazione di prodotti alimentari e/o artigianali provenienti dai Paesi Poveri attraverso i canali del Commercio Equo e Solidale, con attenzione ai requisiti di rispetto della salute e dell'ambiente, garanzia di non sfruttamento dei lavoratori, equa remunerazione dei prodotti;

c) produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e/o artigianali in collaborazione con associazioni, comunità, cooperative che riconoscono e perseguono gli scopi e le finalità del presente Statuto;

d) commercializzazione di prodotti biologici in collaborazione con produttori o gruppi di produttori che rappresentino sul territorio o a livello nazionale una significativa presenza di carattere sociale secondo gli scopi e le finalità del presente Statuto;

e) promozione di occasioni di informazione e sensibilizzazione in proposito dei cittadini e delle Istituzioni, sia pubbliche sia private;

f) promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie, di altri utenti e della comunità in generale;

g) stampa e divulgazione di materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti, produzione di audiovisivi e materiale multimediale;

h) organizzazione di incontri, conferenze, seminari, percorsi educativi e didattici per studenti, insegnanti, educatori e formatori, manifestazioni, trasmissioni radiotelevisive;

i) diffusione di iniziative di solidarietà internazionale, di scambio di esperienze con i Paesi Poveri, di controinformazione, organizzazione di viaggi;

j) promozione dei valori e delle forme concrete di organizzazione della finanza etica;

k) ogni possibile iniziativa di coordinamento, collegamento e collaborazione con altre cooperative, anche sociali, gruppi organizzati, comunità, associazioni o singoli privati che si riconoscono e perseguono gli scopi e le finalità del presente Statuto o finalità analoghe;

l) costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale di cui all'art.4 della Legge 31/01/92, n. 59.

Per il perseguimento delle proprie finalità sociali la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che si riterranno via via più opportune. In particolare la Cooperativa potrà cedere in comodato e/o utilizzo e/o sublocazione attrezzature, locali ed arredi ad

associazioni, gruppi organizzati o singoli soci; potrà assumere interessenze o partecipazioni in associazioni o cooperative e consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione; potrà raccogliere fondi, donazioni, sottoscrizioni, contributi sia da soci, sia da enti o da singoli privati; potrà stabilire a norma di legge l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci e fondi di risparmio.

TITOLO II SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia associazioni, enti o cooperative che svolgono attività nell'ambito delle finalità del presente Statuto.

Sono soci tutti coloro che presentando regolare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, sono ammessi a tale qualifica e versano una o più quote di capitale sociale.

I soci della Cooperativa si distinguono in soci lavoratori, soci volontari, soci fruitori, soci sovventori.

A) I *soci lavoratori* sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d'età e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria opera remunerata a favore della Cooperativa e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento;

B) i *soci volontari* sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con il proprio apporto volontario;

C) i *soci fruitori* sono coloro che, avendo chiesto l'adesione alla Cooperativa a motivo della loro condivisione dell'oggetto sociale, frequentano le sedi operative gestite dalla Cooperativa stessa e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi, informativi e commerciali offerti dalla Cooperativa così come definiti all'art. 5, primo comma, e nelle molteplici forme stabilite dal secondo comma del medesimo art. 5;

D) i *soci sovventori* sono coloro che presentano regolare domanda ed esprimono il proprio contributo al raggiungimento dei fini sociali attraverso l'impegno a sostenere finanziariamente la Cooperativa con l'acquisizione di quote di capitale sociale, nel pieno rispetto della L. 59/92 art.4, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, ed in particolare dall'articolo 2526 c.c., così come interpretato dall'articolo 11 comma 3 bis del D.L. 145/2013 convertito in Legge 9/2014.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle eventuali richieste presentate dal socio all'atto della presentazione della domanda, stabilisce la categoria con cui iscrivere il socio e si riserva di modificarla a seguito di eventuali va-

riazioni nel tipo di rapporto del socio medesimo con la Cooperativa.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadina e codice fiscale, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail;
- b) il motivo della richiesta ed eventualmente l'attività che si intende svolgere in relazione alle finalità dello Statuto;
- c) il numero di quote che intende sottoscrivere;
- d) la categoria di socio per la quale la richiesta viene avanzata;
- e) le eventuali altre notizie richieste dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia della Carta d'Identità;
- b) fotocopia del Codice Fiscale.

Se la richiesta è presentata da un ente, con o senza personalità giuridica, la domanda dovrà essere corredata dalla copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda. In caso di mancata decisione entro tale termine la domanda si intende respinta.

Con l'adesione il socio si assume l'impegno a mantenere il vincolo per l'anno sociale in corso e l'impegno si intende rinnovato per un altro anno sociale se il socio non comunica il suo recesso secondo quanto previsto all'art. 8 del presente statuto.

I soci hanno diritto di:

- recedere dalla società secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente statuto;
- ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto;
- partecipare e, secondo quanto previsto dall'art. 25, votare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali (elettorato attivo e passivo);
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- prendere visione dei libri sociali, secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all'assemblea, del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie;
- presentare agli organi sociali eventuali osservazioni, pro-

poste o desideri riferentisi alla gestione sociale.

Art. 8

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa o per dimissioni del socio-lavoratore.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

In caso di recesso, il rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 9

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 10

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma del successivo art. 13, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o eventualmente svalutato in conseguenza di perdite.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità sopra precisate per i soci receduti od esclusi.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 11

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, lettere b), c) d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-

sentati da quote di valore minimo pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti di legge;
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
4) dalla riserva straordinaria;
5) ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favo-

re opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa in quanto Impresa Sociale è tenuta alla predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bilancio sociale sulla base delle linee guida fissate per Legge per l'Impresa sociale.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre

a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- 1) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- 2) La qualifica / professionalità;
- 3) I compensi erogati;
- 4) Il tempo di permanenza nella società;
- 5) La tipologia del rapporto di lavoro.

Art. 15

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa

spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 16

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 17

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 18

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2526 c.c. ultimo comma le

cooperative cui si applica la disciplina delle società a responsabilità limitata possono offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 19

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se obbligatorio o se comunque nominato.

Art. 20

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno, la distribuzione degli utili e la copertura delle perdite ed approva il bilancio sociale;
- c) la nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) la nomina dell'organo di controllo;
- e) la remunerazione degli amministratori e dell'organo di controllo ai sensi di legge;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) le deliberazioni sulla costituzione e la disciplina dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- h) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) la fusione e la scissione della cooperativa;
- k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 21

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo idoneo a garantire la prova della avvenuta ricezione, compresa la P.E.C. o l'e-mail, all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci ed ai membri dell'organo sindacale, se nominato, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'a-

dunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori e il Sindaco Unico o i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal Comune di ubicazione della sede sociale purché in Italia.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, così come specificati nell'avviso di convocazione.

Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.

Art. 22

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-

ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione:

- a) della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioranza relativa dei votanti - nel senso che risulteranno comunque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento del predetto quorum;
- b) del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 36 (trentasei) per il quale è necessario il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto;
- c) dell'approvazione o le successive modifiche del regolamento e dell'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci cooperatori risultanti dal libro dei soci;
- d) della delibera di fusione o della delibera dello scioglimento anticipato della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Sono fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 23

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 24

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote o delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio, cooperatore o sovventore, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. Il socio che riveste contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.

Il socio sovventore diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

Art. 25

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-

presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto ogni quattro quote possedute, del valore minimo come in questo statuto previsto, o comunque rappresentanti un multiplo, pari a quattro volte il valore minimo per le stesse previsto, per un massimo di numero cinque voti esercitabili.

Art. 26

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codi-

ce civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 30

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 codice civile.

Art. 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore legale secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2477 c.c.. In caso di nomina dell'Organo di Controllo lo stesso può essere costituito, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale che sarà composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre la revisione legale, laddove obbligatoria ai sensi di legge, essendo quindi integralmente costituiti da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 34

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, la revisione legale sulla società, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
 - la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla Legge;
 - l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore contabile o ad una società di revisione;
- che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 35

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,

sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 36

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice procedura civile; b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Associazione nazionale alla quale la Cooperativa aderisce. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-

nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 13, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

Art. 41

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Pertanto la Cooperativa sociale deve essere in possesso dei requisiti mutualistici previsti per il sistema cooperativo dal D.Lgs. 14 dicembre 1947, numero 1577 (cosiddetta "Legge Basevi") ed ogni altra norma inerente in merito.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e quelle di cui al D.Lgs. 112/2017, in quanto compatibili. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Firmato:

Caviglione Donata Maria Claudia

Luca Lamanna Notaio Sigillo